

**Tra atti notarili e catasti: la mezzadria anconitana nel XVI secolo
di Augusta Palombarini**

Il recente recupero da parte dell'Archivio di Stato di Ancona di alcuni catasti, che per varie vicende erano stati trasferiti a Roma nel 1929¹, riapre la pos-

sibilità di studiare più analiticamente la storia delle campagne anconitane tra '400 e '600, finora ricostruita solo attraverso fonti notarili ².

Un primo approccio con l'estimo del 1531, che censisce per assegni i beni stabili dei cittadini anconitani, presenta una situazione complessa e, per certi versi, peculiare rispetto alla realtà marchigiana dello stesso periodo. Ma, del resto, l'economia mercantile anconitana, che proprio nel secolo XVI raggiunge il momento della sua massima espansione ³, non poteva non avere riflessi e condizionamenti anche sulla proprietà terriera influenzandone scelte colturali ed investimenti. Restando però ancorati al discorso che qui interessa, e cioè la ricerca di contratti pre-mezzadrili o di un'evoluzione di essi in tal senso, il catasto potrà fornire dati importanti per stabilire l'assetto colturale ed il grado di appoderamento raggiunto nella prima metà del '500, anche se, trattandosi di una sola rilevazione catastale, occorre accontentarsi di scattare una fotografia alla campagna anconitana del 1531, alla vigilia cioè dei gravi fatti che porteranno Ancona a perdere le sue libertà repubblicane, per cadere sotto l'autorità papale.

Innanzitutto il paesaggio agrario, che pure è sottoposto a tutta una serie di micro modificazioni e miglioramenti, non sembra a prima vista aver subito grossi sconvolgimenti nel passaggio dal basso medioevo all'età moderna. La coltura prevalente rimane quella della vite in coltivazione promiscua: infatti l'unità colturale caratterizzante più diffusa, o diffusa quanto l'altra, la possessione, è nel catasto definita «vigna», nell'accezione romana di «podere fuori porta», che proprio nel Cinquecento si arricchisce di ville e giardini ⁴. La «vigna» anconitana, difatti, si trova nelle «pertinentie» della città; il terreno, oltre che a vigna, è coltivato a cereali, a prato e ad olivi; in esso, quasi sempre, sorge una casa, che a volte è modesta e funge da ricovero provvisorio, ma in altre è una «casa murata» con colombaia.

Anche ad Ancona, inoltre, si potrebbe documentare che, a partire dalla seconda metà del secolo, inizia un forte investimento da parte dei proprietari cittadini nobili e mercanti, per costruire in campagna ville con giardini di agrumi, come accade per Stefano Benincasa ⁵; la «vigna», infine, è spesso fornita di strutture per la lavorazione dei prodotti — concii da olio, canale per l'uva — e per la vendita del vino, le osterie, che sono numerose e vengono affittate dai proprietari con contratti specifici.

Per molti aspetti, dunque, vigna e possessione potrebbero essere sinonimi per definire la stessa realtà colturale, ma la vigna, di formazione più antica e specializzata per la produzione del vino, va lentamente modificandosi, inglobando sempre più terre da grano, l'altro prodotto che proprio nel '500 diverrà prota-

gonista «ossessivo» non solo della storia agraria, ma della storia *tout-court*. Certo, non è difficile leggere in queste vocazioni colturali un forte legame col mercato ed una risposta alla sempre crescente richiesta di olio e di vino dei quali Venezia, soprattutto, fa incetta ⁶. Queste due «assegne» descrivono situazioni tipiche e diffuse:

— Pierdomenico Petrucci assegna una *possessione* nelle pertinentie di Ancona, in contrada Ponticella, con doi pezi de vigna de vanghe XXXV, con caneto, cum casa et palombara, cum tredecim some de terra lavorativa et cum XIV falce de prato ⁷.

— Ser Gironimo Frontignani assegna una *vigna* di vanghe XXXII in circa, nelle pertinentie di Ancona, in contrada Pannocchiara, con lo caneto, con XXII piedi de oliva et altri arbori, cum la casa, corthile cum arangi e pozo ⁸.

Il resto del territorio, non strutturato in vigne e possessioni, è più lontano dalla città e risulta ancora frantumato in una moltitudine di *terre lavorative* più o meno estese, mentre numerosi piccoli tratti di selva e di incolto (ginestreti, guastuglie, sodi, scoze), resistono alle pendici del Monte Conero, nei territori di Sirolo e di Numana. Anche i prati sono abbastanza numerosi e comunque sufficienti per allevare un discreto numero di ovini tenuti a soccida nei poderi e nei pascoli che il Monte di Pietà di Ancona possiede a Fiumegino (Falconara) ed affitta ai proprietari delle greggi (appendice I).

A questo paesaggio agrario fanno riscontro contratti agrari differenziati che, pur conservando denominazioni antiche, accolgono via via modificazioni ed aggiustamenti in una sorta di sperimentazione tendente alla definizione di un patto generico ed unificante, quale sarà appunto quello mezzadrile.

Un sondaggio effettuato sui rogiti di alcuni notai anconitani del '500 ⁹ conferma la permanenza sostanziale di due tipi di contratto: la *locatio ad soccitam* per vigne e possessioni, con spartizione a metà dei prodotti del suolo e del soprassuolo e scorte conferite dal lavoratore; la *locatio ad optimum* per terre quasi esclusivamente seminate e conferimento al padrone di un canone fisso annuo in natura, ma non raramente anche in denaro.

Esiste poi una terza forma di locazione, più frequente nella prima metà del secolo, che riguarda solo le terre seminate e non i terreni a coltura promiscua. Essa tende a scomparire confluendo nella soccida. Si tratta della *societas laboritii*, una forma contrattuale che parrebbe opportuno distinguere sia dalla *societas ad laborandum*, descritta dalla Insabato per il '400 ¹⁰, sia dalla *societas pro laboreris a grano* ¹¹, di cui parla il Menchetti, poiché nella *societas laboritii* non si è di fronte ad un rapporto paritario, nel quale più soci mettono insieme terre, attrezzi, bestiame e lavoro, bensì ad un rapporto di *locatio-conductio*,

nel quale il locatore fornisce i capitali (le terre) e le scorte (bestiame, attrezzi, eventuali strutture abitative e da lavoro, semente per il primo anno), mentre il conduttore dà la sua forza-lavoro. La divisione del prodotto e della semente è a metà e non si parla mai di regalie o di altro tipo di prestazioni gratuite.

Questo contratto sembra configurare un prototipo mezzadrile puro, cioè non ancora deteriorato da oneri e doveri accessori.

Nel settembre del 1548, presso il notaio G. Battista Agli¹², il dominus Giovanni de Antiquiis e i fratelli Sebastiano ed Antonio Severucci di Casteldurante (Urbania), costituiscono una *societas laboritii* della durata di sei anni, alla quale Giovanni conferisce due buoi aratori, gli attrezzi di legno e di ferro, 24 salme di terra lavorativa e prativa, più alcune salme di maggese (cioè di terra già arata e pronta per la semina) e la semente per il primo anno tanto del grano quanto dell'orzo e dei legumi. I due fratelli si impegnano a fornire a questa società «*eorum industriam et personas*» per lavorarne le terre secondo le norme statutarie, dividendo il prodotto di esse a metà e consegnando a Giovanni, in Ancona, la parte di sua pertinenza. Debbono altresì «scozzare» due ginestreti, mantenere i fossi e prestare la loro opera con i buoi, nell'eventualità che il locatore decidesse di costruire una casa padronale su quelle terre. Sebastiano ed Antonio potranno tagliare legna per i loro bisogni, purché non si tratti di alberi fruttiferi, e infine ricevono in prestito 4 salme di grano.

Del tutto simili a questo sono gli altri contratti di *societas laboritii* esaminati, alcuni dei quali inglobano contratti di soccida per il bestiame ovino, suino e persino per i «buzzi» di api¹³.

Nella seconda metà del secolo XVI la «fase pionieristica dell'appoderamento»¹⁴ va esaurendosi, come dimostra anche la diffusione della *locatio possessionis ad soccitam*, un contratto che unifica le varie precedenti forme di conduzione. Questo non significa che spariscono subito tutti i contratti dal significato ambiguo e non idoneo a delineare il confine tra gli uni e gli altri, che resta fragile, dato che elementi che dovrebbero discriminare un tipo di rapporto dall'altro spesso si sovrappongono all'interno dello stesso contratto, vanificando qualsiasi tentativo di schematica definizione. Del resto, sui rischi della apparente «tipicità» Giorgio Giorgetti aveva richiamato l'attenzione degli studiosi, poiché «gli interessi economici e la fantasia inesauribile degli uomini creano ogni volta situazioni particolarmente complesse e difficilmente catalogabili»¹⁵. Così, alla fase definibile come pre-mezzadrile sono riconducibili contratti *ad scozzandum* ronchi e ginestreti, *ad effodendum* nuove vigne, *ad reducendum ad fructum* sodivi e guastuglie, le *locatio pratorum* e le *locatio plantatae*, come pure le frequenti enfiteusi, che a volte prevedono ingenti opere di bonifica e miglio-

ramento dalle quali il podere uscirà arricchito.

La sopravvivenza di queste forme contrattuali testimonia complessivamente lo sforzo in atto per porre a coltura ogni «pollice»¹⁶ di terreno, mentre l'ambiguità e la confusione delle denominazioni nulla tolgono alla sostanza del patto mezzadrile ormai generalmente introdotto nelle possessioni.

Assai esplicativo, a questo proposito, è un contratto del 1585. Con esso Angelo Pica loca una sua possessione «*ad socium sive ad coptimum et ad medietatem*»: la durata del contratto venticinquennale e l'obbligo di ridurre parte del terreno a piantata farebbero pensare ad una enfiteusi, ma la spartizione di tutti i prodotti a metà, la presenza delle consuete regalie e l'impegno padronale a costruire subito una modesta casa per il lavoratore riconducono il contratto entro lo schema mezzadrile¹⁷.

Un elemento ricorrente riscontrato nei contratti di *locatio possessionis* è l'interesse dei proprietari anconitani verso gli sbocchi commerciali anche di prodotti secondari, quali frutta e verdura, che il lavoratore è obbligato a vendere al mercato cittadino ripartendone a metà il ricavato. Giulio Maffetti, ad esempio, obbliga il *soccio* a «cogliere e portare a vendere qui in piazza de Ancona i frutti degli alberi et altri frutti di detta possessione [...] con portarne ancho in casa al padrone il cestello de detti frutti»¹⁸; il lavoratore di un altro podere, invece, deve «dare giorno per giorno la metà di quello che guadagnerà sulla piazza»¹⁹, mentre altri sono obbligati a «vendere in piazza al menuto i frutti che si saranno et così del moscatello et altra uva spartire a metà»²⁰.

Di pari passo con la diffusione del contratto mezzadrile, ancora definito dalla terminologia notarile *ad soccitam*, si fanno più evidenti i segnali dell'evoluzione o della degenerazione dalla iniziale *societas* verso un patto sostanzialmente squilibrato a danno del lavoratore: così i polli che deve portare al padrone devono essere «grandi et buoni» e le galline «grasse»²¹; «le sue donne siano obbligate dar l'opra loro a far la bugata»²²; deve coltivare il lino e «conciarlo»²³; deve fare l'orto di «melloni» e andare al mulino tutte le volte che dirà il padrone; uno dei lavoratori «sia obbligato a dormire in detta casa da basso nella stanza che stanno li bovi per guardia di essi et di altre cose»²⁴, e così via. Né può ritenersi garanzia sufficiente di salvaguardia dei propri interessi, per un colono analfabeta, la promessa del padrone Zacaria da Bergamo, mercante in Ancona, che «tutto quello che li presterà si di denari contanti, grano o altro che li dacesse [...] stare alli suoi libri et [per] vietar ogni sorta d'errori sarà fatto anco un libretto il quale resterà appresso di esso lavoratore»²⁵.

I beni ecclesiastici nel catasto del 1531 non sono censiti, ma da alcuni contratti si ricava l'impressione che essi siano gestiti in modo tutt'altro che assen-

teista e parassitario, anche perché, attorno ai beni di conventi e capitoli, si agitano gli interessi (laici) dei padri e dei fratelli della moltitudine di femmine e cadetti sacrificati per il bene, o meglio, per i beni della casata. Ecco, ad esempio, nel settembre del 1585 entrare nel convento di Santa Maria Nuova il notaio che stipula un contratto di locazione di un podere del monastero²⁶. Madre badessa è Eugenia Trionfi, discendente di una famiglia il cui nome è legato ad un passato, e soprattutto ad un futuro, di grandezze mercantili²⁷; dietro di lei fanno il loro ingresso in parlatorio, annunciate dal suono della campanella, altre trenta monache, esponenti dei più bei nomi dell'Ancona cinquecentesca. Sarebbe difficile spiegare come mai delle monache, certamente più inclini alla preghiera che agli affari, si rivelino tanto esperte e smaliziate nell'imporre al *socio* obblighi, oneri ed onoranze, se il notaio non avesse trascritto anche i nomi dei due «sindaci» del convento, presenti alla stipula dell'atto, e cioè i «magnifici domini» Giulio de Leoni e Pasquale Bonarelli, grossi proprietari terrieri e uomini influenti nella gestione del potere cittadino, nonché parenti di più d'una di quelle monache!

Note

¹ Archivio di Stato di Ancona (d'ora in poi A.S.An.), *Catasti pontifici*, vv 1-2, 1531. Sul frontespizio del primo volume si legge: «In questo libro chiamato estimo signiato A[...] tutti beni stabili delli cittadini de regimento della città de Ancona». Nel secondo volume «signiato B», sono invece trascritti «tutti beni stabili del populo della città del contado e destretto de Ancona». Un altro volume (A.S.An, *Catasti pontifici*, v.3), datato 1533 (ma è il caso di avanzare forti dubbi sulla data, che molto probabilmente va corretta in 1555, per vari motivi, fra i quali quello determinante è che i proprietari appartengono alla generazione successiva al catasto del 1531), mancante delle prime diciassette carte, è poco utilizzabile ai fini della ricostruzione del paesaggio agrario poiché non registra alcun tipo di costruzione rurale ed il calcolo delle estensioni dei terreni risulta molto complicato, essendo la misura ripartita in quattro «gradi», probabilmente corrispondenti alla pendenza del terreno. Di notevole interesse, invece, sono le indicazioni fornite da questo catasto sugli immobili (case, magazzini e botteghe cittadini) con i «noli» percepiti dai proprietari.

² E. Insabato, *Rapporti agrari e proprietà terriera: il contado anconitano nel primo '400*, in «Proposte e ricerche», 1 (1981), pp. 35-74; G.C. Piccinini, *Contratti agrari e rapporti proprietà-colonie nell'anconetano fra 600 e 700*, in «Atti e memorie» della deputazione di storia patria per le Marche, s. VIII, v. IX (1975), pp. 269-294.

³ A. Palombarini, *Stefano Benincasa, nobile mercante nella Ancona del '500*, in «Proposte e ricerche», 24 (1990), pp. 103-121.

⁴ A. Palombarini, *I Ciccolini di Macerata tra 500 e 600. Dal notariato alla nobiltà*, Ancona 1986, pp. 59-61.

⁵ Stefano Benincasa scrive in un suo libro di conto che per «la fabrica de la vigna in Gardeto [...] ne la casa, giardino et altro ha speso tra il 1564 e il 1587, 1.358 scudi (A.S.An., *Archivio Benincasa*, v. 20, c. 83). Dal 1564 sono documentate tutte le spese sostenute dai fratelli Luciano e Stefano Benincasa per costruire o ristrutturare la casa nel loro podere di Montagnolo (AN). Si tratta di una abitazione padronale con giardino di aranci e palombara per la quale essi spendono in venti anni 3.226 scudi. Vengono impiegati nella costruzione 52.000 mattoni e 6.450 chiodi (A.S.An., *Archivio Benincasa*, v. 21, cc. 20-28).

⁶ A. Palombarini, *Stefano Benincasa*, cit., p. 118.

⁷ A.S.An., *Catasti pontifici*, v.1, c.12.

⁸ *Ibidem*, c. 13.

⁹ A.S.An., *Notarile Ancona*, Ascanio Stracca, v. 1171 (1585), v. 1172 (1584), v. 1175 (1586); G.B. Agli, v. 222 (1546-47), v. 223 (1548), v. 224 (1549), v. 221 (1552) V. Ortonio, v. 931 (1585); O. Brancadoro, v. 323 (1592-93), v. 324 (1594-95), v. 322 (1596-97).

¹⁰ E. Insabato, *art. cit.*, pp. 52-53.

¹¹ A. Menchetti, *Storia di un comune rurale della marca anconitana (Montalboddo oggi Ostra)*, v. 2, t. III, A/1, *Le associazioni per la produzione granaria*, Jesi 1933, pp. 3-89.

¹² A.S.An., *Notarile An.*, G.B. Agli, v. 233 (1548), cc. 223-224.

¹³ Si vedano i contratti stipulati tra Pasqualino di Francesco Bonarelli e Pietro Antonio di San Leo, il 20 aprile 1552 (A.S.An., *Notarile An.*, G.B. Agli, v. 221 (1552), cc. 177-183) comprendenti: una *societas laboritii* su 70 salme di terra lavorative-prativa-sodiva-arborata, della durata di sette anni; una *locatio pecudum ad soccidam* di cinquanta pecore e otto capre per sette anni; una *locatio porcorum ad soccidam* di tre scrofe ed un verro per quattro anni; ed infine una *locatio aporum* di quattro *gozzios seu buzzos* di api per sette anni con spartizione a metà del miele, cera e degli altri «frutti» tratti dalle api. Si veda pure, in appendice, la trascrizione di un altro contratto.

¹⁴ R. Paci, *Nascita, sviluppo e morte della mezzadria*, in *La provincia di Ancona. Storia di un territorio* (a cura di S. Anselmi), Bari 1987, p. 154.

¹⁵ G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, Torino 1974, pp. 26-27.

¹⁶ Michel de Montaigne, *Viaggio in Italia*, Bari 1972, p. 224: arrivato nelle Marche nel 1581, rimase colpito dal paesaggio agrario di questa regione dove «fra queste colline non c'è un pollice di terra inutile».

¹⁷ A.S.An., *Notarile An.*, V. Ortonio, v. 931 (1585), cc. 75-76.

¹⁸ *Ibidem*, c. 187. Il contratto è trascritto integralmente nella appendice III.

¹⁹ A.S.An., *Notarile An.*; O. Brancadoro, v. 323 (1592), c. 70.

²⁰ *Ibidem*, v. 322 (1597), c. 5.

²¹ A.S.An., *Notarile An.*, V. Ortonio, v. 931 (1585), c. 187.

²² A.S.An., *Notarile An.*, O. Brancadoro, v. 323 (1592), c. 70.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*, v. 322 (1597), cc. 4-5.

²⁵ *Ibidem*, v. 322 (1596), c. 73.

²⁶ A.S.An., *Notarile An.*, A. Stracca, v. 1171 (1585), cc. 76-77.

²⁷ Sulla famiglia Trionfi si veda A. Caracciolo, *Francesco Trionfi, capitalista e magnate di Ancona*, Milano 1962.

Appendice

I — Locazione di pecore (A.S.An., *Notarile An.*, A. Stracca, v. 1172 (1584), c. 159)

Locatio ovium ad herbandum D. Andreae Capoleoni et sociorum de Ancona cum Angelo Johannis Petri de Cuppis de Vissa: die XIII Maij [...].

Il mag.co sig. Jacomo Brancaleoni, m. Andrea Capoleoni et m. Alessandro Senili affittuari delle terre del sacro Monte della Pietà in Fiumegino per sei porzioni da una parte; Pietro Domenico de Tono da S.to Giorgio per doi porzioni et per un'altra porzione in nome de Martio Menochi da S.to Hipolito [...] danno et concedono ad herbare alla montagna ad Angelo de Giovan Pietro da Coppi de Visso pecore ducento cinquanta nove da fetto in tutto segnate col segno A nella guancia destra ... et quelle promette condurre alla montagna a sue spese et conduffe quelle herbare, dargli il sale, custodirle, governarle et mongerle ad uso di buono et diligente pastore et quelle per tutto il mese d'agosto recondurle a risico di detti locatori in dette terre di Fiumegino nelle loro stantie et assignare reale conto del frutto, della lana da vendersi, aini da vendersi con le pecore a detti locatori per le loro portioni come di sopra locate: patto hautu intra dette parti che se alcuna di dette pecore, che Iddio non vogli, mancassero per divino Judicio vadi a danno di detti locatori et sia tenuto esso Angelo mostrare alli detti locatori le pelle d'esse con il detto marchio altrimenti sia tenuto al pagamento d'esse; et all'incontro detti locatori lasciano gratis a esso Angelo tutto il formaggio e recotte che si farranno dal di 26 giugno insino a tutto agosto et questo per tutto quello che il detto Angelo fusse tenuto pagare per datij, gabelle, pascoli e sale per uso di dette pecore tanto nello andare, stare et ritorno, con questo che detti Pietro, Domenico e compagni siano tenuti pagare a detto Angelo un garzone o più si come sono d'accordo.

II — Societas laboritij inter Ghelphum Tancredum et Petrum Franc.i de Pelio (A.S.An., *Notarile An.*, G.B. Agli, v. 221 (1552), c. 26)

(*Testo latino liberamente tradotto e sintetizzato*) Ghelfo Tancredi di Ancona e Pietro di Francesco di Pelio, di comune accordo e volontà sottoscrivono la seguente società di lavoro della durata di tre anni a cominciare da oggi. Nella qual società detto Ghelfo mette due buoi aratori, uno chiamato Silvagno e l'altro Brunello stimati d'accordo scudi ventiquattro. Inoltre mette altri due buoi, uno chiamato Carbone e l'altro Ardito, non ancora stimati, ed inoltre due giovenchi, uno chiamato Cardarello e l'altro Spagnolo, stimati scudi nove, i quali debbono essere allevati con guadagno e perdita comune o, *ut vulgo dicitur, a bene e male*. Inoltre promette di fornire tutti gli attrezzi lignei e ferrei per arare e lavorare con detti buoi e giovenchi, e gli attrezzi di ferro all'atto della consegna devono essere pesati come pure i buoi ed i giovenchi, che lo stesso Pietro conferma aver ricevuto ed afferma di tenere sotto la sua personale custodia e responsabilità. Lo stesso Ghelfo inoltre fornisce tutte le terre lavorative e prative poste nelle vicinanze di

Ancona, in contrada Tavernelle.

Inoltre detto Ghelfo promette di dare ogni anno la metà della semente.

Inoltre detto Ghelfo mette un pagliaio di paglia di trecento cavalletti di grano e un pagliaio di fieno. Da parte sua detto Pietro promette per sé ed i suoi eredi di mettere in detta società ogni anno la metà del seme oltre alla sua *personam et industriam* in buona fede e senza inganno nel lavorare di continuo dette terre cioè *rumpere stroncare et amaesare ad quinque sulcos ad minus* per ogni anno e di non prestare ad alcuno i buoi per lavorare sotto pena di uno scudo ed ogni anno seminare il seme messo in comune e detti seminati mondare, mietere, condurre sull'aia, battere ed infine, detratto il cabalatico, spartire il rimanente a metà. Il letame prodotto nella possessione dovrà essere portato sulle terre più sterili e dove sarà più necessario ed una salma di letame dovrà essere messo sotto ogni piantone di olivo. Alla fine dei tre anni Ghelfo dovrà restituire i buoi ed i giovenchi in buona salute e gli attrezzi di ferro dello stesso peso.

III — Locatio possessionis sive vineae D. Julij Maffetti cum Gregorio Francisci de Galeita [... possessione vignata, arborata, lavorativa, posta nelle pertinenze di Ancona in contrada Montagnolo...] (A.S.An., *Notarile An.*, V. Ortonio, v. 931 (1585), cc. 186-187)

Adi 9 ottobre 1585, in Ancona. Alloca il Mag.co Quintilio Gentili [in nome di Giulio Maffetti, assente] la possessione de Mag.ci Maffetti posta a Montagnolo confina la via pubblica et altri a Gregorio di Francesco de Galiata di Romagna per tenerla a socio con la infrascritta capitulazione per qual tempo che parerà e piacerà a detto ms Quintilio e prima che la vigna sia ficcata, potata, vangata e zappata due volte et le propaine che vi si faranno le deve pagare la metà per uno; li vini che se arecoglieranno in detta possessione il padrone ne abbia avere la metà et esso socio sia obbligato et a così promise condurla in Ancona a tutte spese di esso socio ogni anno durante detta locazione eccetto che della gabella della porta quale sia tenuto pagarla esso ms Quintilio e parimente il socio sia obbligato adacquare li acquaticci che si faranno in detta possessione et la metà di detti acquaticci ciascun anno sia obbligato parimente esso socio condurlo qui in Ancona et consegnarlo a esso ms Quintilio a spese però sia de conduttura come di gabella di esso ms Quintilio; che il socio sia tenuto torcere le vite di detta possessione e condurre e consignare qui in Ancona a esso padrone la metà integra pagando però esso padrone la spesa della conduttura di essa vite et non altro; che tutti li terreni che sonno nella suddetta possessione il socio sia tenuto vangare e seminare della semente comune da darsi comunamente da essi padrone e socio et del frutto che se racoglierà in detta possessione si di grano come de altri legumi et di qualsivoglia altra cosa che in detta possessione se seminerà giustamente et senza fraude alcuna la metà sia del padrone e l'altra metà sia del socio con questo che la suddetta metà dei grani, legumi et altre cose di esso padrone detto socio sia obbligato portarle in Ancona a casa del padrone pagando però il padrone solamente le gabelle de detta sua metà e non altro; che li frutti delli arbori et altri frutti di detta possessione esso socio a suoi debiti tempi sia obbligato cogliere et portare a vendere qui in piazza de Ancona et de il loro prezzo et retratto sia tenuto darne et assignarne incontinente la sua giusta metà al padrone con portare ancho in casa al padrone il cestello de detti frutti al solito; la paglia che si ricolga in detta possessione sia del socio con questo che esso socio debba pagare l'opere che andranno a battere il grano et detta paglia debba consumarla in detta possessione et che esso socio sia tenuto in detta posses-

sione a mantenere li fossi come li trova con dargli ogni anno una raschiata et mezza fitta; che le fratte che sonno in detta possessione le debba mantenere et augumentare a beneficio della possessione et che esso socio non dovrà tagliare legname alcuno senza licentia del padrone; che ogni anno esso socio deva portare in sudetta possessione some sessanta de grascia et il padrone gli deva pagare la metà della vettura; il caneto che lo fa il padrone posto a canto li Scachi et Bernabei sia tenuto il socio dare sei giornate et il resto debba fare il padrone facendolo a sua mano et che il socio sia obligato dare ogni anno a esso padrone per Natale un paro de capponi buoni, al carnovale un paro de galline grasse, a Pasqua ove trenta e a agosto un paro de pollastri et tutte le sudette cose se intendino per una et l'altra parte ogni anno durante la detta locazione; se dichiara che la somara con un poledro che al presente se aritrova in mano et potere di esso Gregorio è stata compra de danari propri di esso ms Quintilio e a esso ms Quintilio spetta et attiene assieme a sudetto polledro, quale somara et polledro esso Gregorio sia tenuto a uso di bon socio governare, mantenere et averne buona e diligente cura e possa parimente esso Gregorio essa somara et polledro goderli e servirsene delli servizi necessari et onesti per detta possessione et anco per suo conto et per pagamento di essi esso Gregorio sia tenuto di pagare la vettura delle sudette some trenta de grascia che delle sessanta tocaria a esso padrone, dichiarandosi che il polledro è stato stimato scudi uno et di quel più del detto scudo qual sia per esso ms Quintilio che se ne avrà di detto polledro la metà de detto un più sia per il padrone e l'altra metà per il socio e parimente del altro frutto che si averà di detta somara la metà sia del padrone et l'altra metà per il socio; parimente nel resto esse parte in tutto e per tutto se sottomisero alla observantia delli statuti del mag.ò comunale de Ancona che parlano de simili locatione.